



J.M. Keynes
Istituto Statale Istruzione Superiore

Via per Morazzone 37 - 21045 Gazzada Schianno (Va) - Tel. 0332-463213
Sito: <https://www.isiskeynes.edu.it> Mail: vais01800p@istruzione.it
C.F.: 95006130124 Pec: vais01800p@pec.istruzione.it



CONVENZIONE DI TIROCINIO

(AI SENSI DELLA D.G.R. N 825 DEL 25.10.2013 NUOVI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)

TRA

L'Istituto ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "J.M. KEYNES", di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in VIA PER MORAZZONE 37, 21045 GAZZADA SCHIANNO (VA), con codice fiscale 95006130124 - rappresentato dal Dirigente Scolastico Fausta Zibetti nata a Gallarate (VA) il 09-01-1970;

E

COMUNE DI MALNATE - con sede legale in PIAZZA VITTORIO VENETO N. 2 - 21046 MALNATE (VA) (21046, MALNATE - VA), codice fiscale/Partita IVA 00243280120 di seguito denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. MARIA IRENESAMUELE BELLIFEMINE nato a MOLFETTA il 11-10-1971, codice fiscale BLLMRN71R51F284C.

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione in data 25.10.2013 n. X/825, ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale.

I suddetti tirocini sono:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo 2.1 delle linee di indirizzo, a beneficio dei soggetti rientranti nelle tipologie indicate nel paragrafo 1°;
- previsti nei piani di studio e finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di riordino dell'istruzione secondaria di secondo grado e di alternanza scuola – lavoro, di cui al Decreto Interministeriale 142/1998, al Decreto Legislativo 77/2005 e successive modifiche e integrazioni e ai DDPPRR 89-88-87 del 18/6/2010;
- svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, con sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo 3.2 delle linee di indirizzo regionali;
- svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. COMUNE DI MALNATE, su proposta dell'Istituto ISIS "John Keynes", si impegna ad accogliere presso una delle sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.

2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art. 8.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.



3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor individuato dal soggetto promotore e da un tutor nominato dal soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; collabora alla stesura del progetto formativo e svolge funzioni di organizzazione e monitoraggio del tirocinio attraverso la predisposizione di puntuali report. Cura e garantisce rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante. Redige in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l'attestazione finale dell'attività svolta anche ai fini della certificazione delle competenze acquisite.
3. Il tutor nominato dal soggetto ospitante, in possesso delle competenze stabilite dalle indicazioni regionali, è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.
4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento dei tirocini è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che:
 - a) al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dai tutor, rilascia al tirocinante una propria attestazione di svolgimento del tirocinio e un attestato delle competenze eventualmente acquisite;
 - b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato a cura e spese dell'Istituto ISIS "John Keynes"
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/08 " *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* ", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
 - l'ente promotore è responsabile della formazione generale sulla sicurezza in base all'art. 37 D. Lgs. 81/08 " *Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti* ", così come definito dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.
 - **COMUNE DI MALNATE** è responsabile della formazione specifica.
 - gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs 8 1/08 sono a carico del soggetto ospitante.



J.M. Keynes

Istituto Statale Istruzione Superiore

Via per Morazzone 37 - 21045 Gazzada Schianno (Va) - Tel. 0332-463213

Sito: <https://www.isiskeynes.edu.it>

C.F.: 95006130124

Mail: vais01800p@istruzione.it

Pec: vais01800p@pec.istruzione.it



• La scuola s'impegna a stipulare convenzioni con aziende che garantiscano che lo stage si svolga secondo mansioni, tempo di esposizione e in luoghi, che non prevedano sorveglianza sanitaria. Qualora necessaria, la sorveglianza sanitaria sarà realizzata nei casi e nei modi previsti dalla norma vigente.

2. Il soggetto ospitante dichiara di aver contribuito a fornire gli elementi necessari per la stesura del documento per il coordinamento e la cooperazione sui rischi del tirocinante e di prenderne visione e sottoscriverlo con le eventuali specificazioni integrative riportate nel progetto formativo individuale.

3. Il presente articolo viene integrato dall'allegato "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" che costituisce parte integrante della convenzione.

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità per la durata massima di 24 mesi comprese le eventuali sospensioni e proroghe, anche per tirocini in successione o in periodi diversi;

2. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;

b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i, mediante lettera raccomandata e avrà effetto dopo 3 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della relativa comunicazione.

N. PROTOCOLLO: vedi riferimento

Gazzada Schianno, 10-03-2023

Firma Dirigente Scolastico (Fausta Zibetti)

Firma Azienda

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.